

N. 1219-348-392-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE ROSINI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

FERMARIELLO, PACINI, MINGOZZI, SCHIETROMA,
BRANCA, PINTO, MARTINAZZOLI, SIGNORI, FINESSI,
CARNESELLA, SGHERRI, TANGA, ROSA, SANTONASTASO,
FABBRI FABIO, MASULLO, ZAVATTINI, BENAGLIA,
SASSONE, BALBO

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 febbraio 1977 (Stampato n. 31)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 marzo 1977*

Principi generali e disposizioni per la protezione
e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPONZIELLO, LO PORTO, VALENSISE

Presentata l'11 agosto 1976

Legge quadro per l'istituzione di riserve popolari di caccia

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 7 settembre 1976

Norme generali sull'esercizio della caccia

Presentata alla Presidenza l'11 luglio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono facilmente intuibili i motivi che rendono di notevole rilevanza istituzionale la legge che ci apprestiamo ad esaminare; come ogni norma quadro la presente legge sarà infatti punto di riferimento obbligato per tutta la successiva produzione legislativa delle Regioni che, esercitando le facoltà previste dall'articolo 117 della Costituzione, potranno così concorrere alla definizione di un completo, moderno ed efficace assetto legislativo per l'intero nostro Paese.

Sarà così data risposta ad una esigenza grandemente maturata nel tempo per motivare la quale basterà ricordare che l'ultimo provvedimento legislativo organico adottato in Italia risale al 1939 e che i successivi adeguamenti non sono riusciti a dare risposte esaurienti alle grandi variazioni che

in quarant'anni hanno così profondamente mutato non solo l'assetto istituzionale del nostro Paese, ma anche e soprattutto il suo *habitat* e conseguentemente il suo patrimonio faunistico: il fenomeno dell'urbanizzazione e della speculazione edilizia, il dilatarsi degli inquinamenti, la meccanizzazione dell'agricoltura e il crescente impiego di diserbanti e insetticidi, l'abbandono delle terre montane, l'aumento del numero dei cacciatori ed il potenziamento dei mezzi a loro disposizione, sono solo gli aspetti più appariscenti di un processo di trasformazione che non può non reclamare adeguati provvedimenti legislativi.

Proprio nel solco di tali valutazioni nella passata legislatura il Parlamento ravvisò l'urgenza di una nuova normativa che ponesse fra l'altro termine all'incertezza,

alla carenza di stabilità legislativa conseguente all'attività delle Regioni poste nelle condizioni di dover operare sulla base del vecchio ed obsoleto testo unico. Purtroppo l'anticipato scioglimento delle Camere non consentì il varo definitivo di una legge-quadro giunta ad uno stato avanzato di elaborazione.

Infatti, il provvedimento di scioglimento delle Camere del Presidente della Repubblica colse la legge-quadro alla vigilia della sua approvazione da parte di questa Commissione dopo che la stessa era già stata approvata dal Senato nella seduta del 10 dicembre 1975. I limitati emendamenti elaborati dal Comitato ristretto lasciavano supporre, per giunta, un rapido *iter* conclusivo.

L'attesa di una legge-quadro che mettesse ordine in un settore di così grande interesse per l'opinione pubblica, andò quindi delusa unitamente a non poche altre aspettative.

Per tali motivazioni ed anche per non disperdere un vasto patrimonio di pareri raccolto in un arco di consultazioni sviluppatesi dal maggio all'agosto 1974, all'inizio della presente legislatura alcuni senatori appartenenti a tutti i gruppi politici hanno presentato un disegno di legge richiedendo per lo stesso la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato.

La proposta di legge approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 febbraio del corrente anno, che oggi abbiamo in esame, congiuntamente alle proposte di legge degli onorevoli Sponziello, Valensise e dell'onorevole Maggioni, è appunto il frutto di un intenso lavoro portato innanzi da colleghi dell'altro ramo del Parlamento per dare all'opinione pubblica una risposta che fosse ad un tempo esauriente per le attese delle opposte fazioni, ma anche e soprattutto convincente per coloro che da sempre ritengono che l'obiettivo di un sicuro equilibrio faunistico nell'ambito di un più vasto equilibrio ecologico, sia da perseguire con serietà, tenacia e giusto impiego di mezzi senza prestare orecchio a polemiche troppe volte inquinate da passionalità, da visioni anguste e da una volontà di prevalere, fine a se stessa.

Due anni fa, scrivendo la prefazione ad una pubblicazione voluta dal Comitato provinciale della caccia di Brescia: « Analisi ecologica e faunistico-venatoria della provincia di Brescia: lineamenti per una pianifi-

cazione », in un momento nel quale avevo la responsabilità della presidenza di quell'Ente, ebbi occasione di annotare che in un momento come l'attuale, quando il politico deve operare delle scelte in tema di caccia « la natura degli interessi che si contrappongono, la passionalità e l'aggressività che animano non pochi appartenenti ai due opposti schieramenti, sono tali che ogni tentativo di mediazione si conclude frequentemente fra la contestazione di entrambe le parti ».

Il tutto come risultante da ascriversi principalmente ad una concezione dell'equilibrio faunistico sostenuta dal fronte protezionista e sostanzialmente fatta propria dall'opinione pubblica nel suo complesso.

Tale concezione che per facilità di espressione definisco di « equilibrio faunistico statico » visualizza il patrimonio faunistico nazionale ed internazionale come una entità già ridotta ai minimi termini, continuamente insidiata da più fonti e quindi bisognosa di una difesa ad oltranza, di una campana che la protegga contro ogni possibile ulteriore depauperamento. È chiaro che una simile concezione non può non comportare come conseguenza un atteggiamento astioso nei confronti dei cacciatori visti come i dissennati che per soddisfare una esigenza personale morbosa e passionale, non esitano ad intaccare e aggredire, con mezzi sempre più sofisticati e potenti, un capitale, già di per sé, destinato all'estinzione.

Ed è altrettanto conseguenziale che il legislatore che intenda esperire il tentativo di una mediazione partendo da una simile concezione, non può non essere destinato al fallimento perché troppo sarà sempre stato concesso per i protezionisti e troppo poco per i cacciatori.

Occorre allora qualche cosa di diverso, una proposta idonea per i tempi lunghi, una mediazione positiva capace di costringere al confronto i vari fronti interessati al patrimonio faunistico. È quanto si propone la legge approvata dal Senato. La " filosofia " che la caratterizza è quella della ricerca di un « equilibrio faunistico dinamico » come risultante di una utilizzazione del territorio diversa dal passato.

Fino ad oggi, cacciatori e non, si sono limitati ad attendere quanto l'ambiente spontaneamente fornisce nel succedersi delle stagioni, un atteggiamento del tutto simile ai cercatori di funghi, ai pastori, ai contadini di un tempo.

Ma così come l'agricoltura moderna può dare sostentamento a cento uomini, ladove una volta c'era di che vivere per uno solo, così una gestione del territorio finalizzata alla fauna selvatica può incrementarla fino a livelli sconosciuti anche alle zone di rifugio.

Esperienze limitate in Italia ed esperienze su grande scala in paesi esteri ci convincono della validità di una simile impostazione. Certo necessita la disponibilità di grandi energie e di una classe dirigente capace di coordinarle per il perseguimento dei fini programmati. Il grande volontariato disponibile nella massa dei cacciatori, saldato alla collaborazione dei produttori agricoli, sono le leve da stimolare perché anche nel nostro Paese si realizzi una politica capace di allinearci agli altri paesi europei non solo nella normativa, ma anche nell'azione volta all'incremento del patrimonio faunistico stanziale pur nella salvaguardia delle forme tradizionali dello sport venatorio nazionale.

Più delicato si presenta il discorso per la selvaggina migratoria per la quale una diffusa rete di zone di rifugio può non essere sufficiente a salvaguardarla dagli attacchi e dalle insidie che in gran parte le vengono da fattori non venatori.

Il Senato, operando con grande rigore, ha ristretto la caccia a poche specie migratorie ponendo le premesse per una caccia finalizzata ad un sano impiego del tempo libero e vieppiù liberata dalle degenerazioni consumistiche e speculative.

Le notizie che ci pervengono dai lavori della Commissione ecologica del Consiglio europeo ci confermano in tale convincimento e ci garantiscono che la legge oggi in discussione porrà il nostro paese in posizione di avanguardia nel consesso delle nazioni europee.

Certo non mancano le osservazioni critiche, ma sono in gran parte contrapposte e se non è difficile riconoscere la perfeibilità di questa come di ogni altra legge, mi pare di dover ribadire l'opportunità di una rapida e definitiva approvazione così che dalla sperimentazione concreta ci possano venire i suggerimenti utili a successive modifiche migliorative.

In tal senso non va dimenticato che la presente legge ha in sé, nel Comitato tecnico nazionale previsto dall'articolo 4, un elemento automigliorativo e che decisivo sarà infine e comunque l'atteggiamento delle Regioni che con le loro leggi e i loro

regolamenti non potranno non evidenziare in termini facilmente riconoscibili i pregi e i difetti della presente legge; vi sarà così spazio entro la fine della legislatura per un eventuale riesame e un definitivo assetto della legge stessa.

Così, illustrati i principi ispiratori della presente legge, ritengo di poter affrontare in termini analitici l'esame dell'articolato.

Il titolo I, composto di quattro articoli, tratta dei principi e delle disposizioni generali. Gli articoli 1 e 2, dettando in termini lapidari la natura pubblica e comunitaria della fauna selvatica, gettano le basi per una sua tutela e salvaguardia ed innovano profondamente l'atteggiamento del legislatore rispetto al decreto ministeriale del 1939.

Conseguenza immediata e diretta di questa nuova concezione è l'articolo 3 che vieta su tutto il territorio nazionale l'uccellazione, cioè l'uso delle reti come forma di caccia e quindi come possibile momento di abuso e di speculazione su un patrimonio dello Stato.

L'articolo 4, poi, come ho già precedentemente accennato, prevede la costituzione di un Comitato tecnico nazionale al quale sono affidati non pochi compiti, da quello generale di garantire in ogni momento il meglio della consulenza tecnica al Governo, al Parlamento, alle Regioni, a quelli più specifici di ricerca e di promozione di regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche nocive alla fauna selvatica.

Non si tratta, sia ben chiaro, di privare l'agricoltura dei mezzi oggi indispensabili a conseguire i frutti della sua produzione, quanto di ottenere le disponibilità di prodotti alternativi egualmente efficaci ed economici. La critica agli istituti di ricerca nel nostro paese è qui d'obbligo seppure non sia l'occasione più opportuna per approfondirla e documentarla.

Le funzioni amministrative, la struttura del territorio e le norme per la zona faunistica delle Alpi sono oggetto degli articoli 5, 6 e 7 che compongono il titolo II.

Nell'articolo 5 le Regioni trovano confermata la loro più completa autonomia, giustamente il dettato costituzionale, per quanto concerne la regolamentazione della caccia, unitamente al riconoscimento di non poche funzioni nella tutela della fauna per la quale potranno avvalersi delle consulenze

dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

L'articolo 5 elenca poi analiticamente gli interventi che le Regioni potranno operare sul territorio per una sua corretta gestione ai fini della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio faunistico nazionale.

Proprio a tali fini è volto anche l'articolo 7 che prevede una particolare autonomia delle Regione nella regolamentazione della caccia in zona Alpi: la peculiarità della fauna alpina richiede infatti che siano salvaguardate quelle consuetudini e tradizioni locali che con il loro carattere limitativo hanno dimostrato grande efficacia negli ultimi decenni.

Il titolo III negli articoli 8, 9 e 10 regolamenta l'esercizio della caccia aggiornando disposizioni e norme già presenti nella precedente legislazione. Meritevole di menzione l'aumento dei massimali nella polizza di assicurazione.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 compongono il titolo IV relativo alle specie cacciabili, al controllo della fauna e ai periodi di caccia.

Fra i quattro articoli citati l'undicesimo, relativo alle specie cacciabili e ai periodi di caccia, è certamente il più significativo.

Con esso vengono infatti introdotti due concetti nuovi: quello della caccia per specie differenziata nel tempo e la possibilità di cacciarne alcune nell'ambito di una norma generale che protegge l'intera fauna selvatica italiana.

In passato, il principio che stava alla base della nostra legislazione era opposto: si consentiva cioè la caccia a tutta la fauna fatta salva la protezione per alcune specie di uccelli e di mammiferi.

Il titolo V comprende gli articoli da 15 a 20 e tratta della questione del territorio e dei divieti.

L'articolo 15 è certamente fra i più significativi della legge. È in esso che è prevista e regolamentata la possibilità di gestire il territorio nazionale utilizzando il volontariato dei cacciatori e dei produttori agricoli al fine di incrementare il patrimonio faunistico italiano.

L'articolo 16 dà invece la possibilità alle Regioni di regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia salvaguardando così una tradizionale forma di caccia alla quale non può certo essere negata una grande valenza sociale.

L'articolo 17 con la regolamentazione dei fondi chiusi e la tutela dei terreni in attua-

lità di coltivazione, evidenzia un altro carattere della presente legge: quello del continuo raccordo delle esigenze dell'agricoltura, della tutela della fauna e della pratica della caccia nella ricerca di una regolamentazione che, eliminando i motivi di una potenziale conflittualità, consente alle tre esigenze citate di coesistere in termini soddisfacenti.

L'articolo 18 che regolamenta la cattura e l'utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale, merita un momento di particolare attenzione a causa delle numerose quanto gratuite e superficiali critiche che su di esso si sono accentrate dopo l'approvazione della legge al Senato.

Da più parti si è voluto infatti accreditare un atteggiamento furbesco del legislatore che avrebbe in questo articolo reintrodotta l'uccellazione vietata all'articolo 3. Non si è voluto o saputo comprendere che l'uccellazione come forma di caccia è stata definitivamente affidata alla storia.

Mentre ciò che l'articolo 18 consente è una facoltà all'ente regionale o locale di attivare e gestire alcuni, pochi, impianti per la cattura di specie di uccelli migratori ai fini dell'inanellamento per lo studio delle migrazioni o della loro utilizzazione ai fini amatoriali. È quindi categoricamente escluso che in tale facoltà possano manifestarsi forme di speculazione o motivazioni di lucro.

A completamento di una normativa volta alla gestione del territorio, l'articolo 19 detta le condizioni entro le quali le Regioni possono autorizzare gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana.

L'articolo 20, con una lunga serie di divieti, va a completare la regolamentazione dell'esercizio venatorio già avviata dal precedente articolo 8.

Nel titolo VI gli articoli 21 e 22 regolamentano il rilascio della licenza di caccia e il conseguimento dell'abilitazione venatoria. Rispetto al passato dobbiamo qui registrare l'elevazione dal 16° al 18° anno di età il limite minimo per conseguire la licenza di caccia e la norma che, accentuando il carattere europeo della legge sottoposta al nostro esame, prevede che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore possa praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Il titolo VII negli articoli 23, 24, 25 e 26 prevede l'ammontare e la ripartizione

delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia, le tasse di concessione regionale anche sugli appostamenti fissi, sulle aziende faunistiche e sulle riserve, nonché la costituzione di un fondo di tutela della produzione agricola. La vigilanza venatoria, i poteri e i compiti degli agenti di vigilanza venatoria sono l'oggetto degli articoli 27 e 28 componenti il titolo VIII; mentre i compiti delle associazioni venatorie e i requisiti per il loro riconoscimento sono previsti negli articoli 29 e 30 del titolo IX. Il titolo successivo composto dagli articoli 31, 32 e 33 tratta delle sanzioni per i trasgressori delle norme contenute nella presente legge, della oblazione e definizione amministrativa per gli illeciti ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e della sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia nel caso di particolari reati o illeciti amministrativi. Complessivamente si può notare che nelle sanzioni la legge approvata al Senato si è mossa su due direttrici: quella di una estrema durezza contro ogni atto di bracconaggio e quella di una maggiore comprensione per l'errore del cacciatore, in ultima analisi è comunque da rilevare la notevole severità del legislatore rispetto ai trasgressori delle norme contenute nella presente legge, severità che traspare chiaramente in un esame comparato all'intero sistema legislativo nazionale.

Conclude l'articolato della legge il titolo XI che all'articolo 34 detta le norme per la decorrenza dell'applicazione della legge, mentre nel successivo articolo 35 contempla la trasformazione dell'Istituto di zoologia applicata alla caccia di Bologna in Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Ancora nel titolo XI l'articolo 36 detta le disposizioni transitorie sulle riserve di caccia e le condizioni per le quali alcune delle stesse possono essere trasformate in aziende faunistiche venatorie.

Lo scopo che ci si prefigge con tale normativa è duplice: eliminare da una parte

ogni forma di speculazione economica e dall'altra salvaguardare e conservare zone e *habitat* di particolare valore naturalistico, che diversamente andrebbero irrimediabilmente perdute.

Gli articoli 37 e 38, infine, dettano le norme per il trasferimento del personale dei Centri provinciali della caccia alle Province e le disposizioni transitorie per l'adeguamento dei fucili da caccia alla nuova normativa.

Ecco, onorevoli colleghi, la mia relazione sulla legge che detta: «Principi generali e le disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia» termina qui con un giudizio complessivamente e sostanzialmente positivo. A coloro che amano definirsi protezionisti potrà forse suonare cupo questo mio giudizio, ma a loro e a tutti desidero ricordare che un provvedimento legislativo di segno opposto avrebbe significato un impoverimento per tutti e non solo per i cacciatori poiché la caccia non è solo sport, non è solo un sano impiego del tempo libero, ma è anche cultura. Certo bisogna intenderci su questo termine. Se si fa proprio il concetto della cultura esclusivamente come fatto che tende all'universalità e crea patrimoni di valori che in qualche misura devono accomunare l'intera umanità è oggettivamente difficile accreditare la caccia come valore culturale universale, ma se per cultura s'intende anche il processo col quale un individuo, un gruppo, un popolo tentano di progettare con autonomia un'esistenza libera, capace di rispondere alle sfide della natura e delle molteplici manipolazioni della società, allora non vi è chi non possa riconoscere alla caccia tale attributo e perciò stesso la necessità di salvaguardarla da una concezione del mondo e della vita che, perché dominante, si vorrebbe valida per tutti e tale da consentire la distinzione fra i primitivi e i civili, i colti e gli incolti, gli ortodossi e gli eretici.

ROSINI, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TITOLO I.

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Fauna selvatica).

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

ART. 2.

(Oggetto della tutela).

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

ART. 3.

(Divieto dell'uccellazione).

In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione.

È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.

ART. 4.

(Comitato tecnico nazionale).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rap-

TESTODELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E FORESTE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

TITOLO I.

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

*(Fauna selvatica).**Identico.*

ART. 2.

(Oggetto della tutela).

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui sia vietato l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

ART. 3.

*(Divieto dell'uccellazione).**Identico.*

ART. 4.

(Comitato tecnico nazionale).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rap-

presentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli Enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della sezione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

Al Comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:

la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

la protezione e la tutela della fauna selvatica;

la tutela delle produzioni agricole;

la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;

la valorizzazione degli ambienti naturali;

la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

Il Comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attività e di calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

Il Comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

presentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli Enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

TITOLO II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE —
STRUTTURA DEL TERRITORIO
ZONA DELLE ALPI

ART. 5.

(*Funzioni amministrative*).

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comprensori, ai comuni o loro consorzi.

Le Regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

ART. 6.

(*Piani regionali*).

Per gli interventi nel settore della caccia le Regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla produzione della selvaggina, al suo irradamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle Regioni, organizzati in forma di azienda e con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria;

TITOLO II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE —
STRUTTURA DEL TERRITORIO
ZONA DELLE ALPI

ART. 5.

(*Funzioni amministrative*).

Identico.

ART. 6.

(*Piani regionali*).

Identico:

identica;

identica;

identica;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle Regioni, organizzati in forma di azienda, ove è vietato l'esercizio della caccia;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi forfettari in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b).

Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delineate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo né superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle Regioni che fisseranno, altresì, l'ammontare delle tasse dovute in conformità dell'articolo 24.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle Regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti a), b) e c).

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari e conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari e conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari e conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime an-

identica;

identica;

identica;

Identico.

Identico.

Identico.

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime an-

che a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

ART. 7.

(Zona delle Alpi).

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali del comma precedente, emaneranno norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

TITOLO III.

ESERCIZIO DELLA CACCIA

ART. 8.

(Esercizio della caccia).

L'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego delle armi e dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a ciò destinati.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con le armi destinate a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatteerla o catturarla.

che a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Identico.

Identico.

ART. 7.

(Zona delle Alpi).

Identico.

Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Identico.

TITOLO III.

ESERCIZIO DELLA CACCIA.

ART. 8.

(Esercizio della caccia).

Identico.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

La selvaggina appartiene a chi legittimamente la abbatte o la cattura nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

Essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle Regioni.

Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, possibilmente omogeneo per le varie Regioni, rilasciato gratuitamente dalla Regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.

ART. 9.

(*Mezzi di caccia*).

La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi.

ART. 9.

(*Mezzi di caccia*).

Identico.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ART. 10.

(Caccia controllata).

Il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di capi e di specie da abbattere, per ciascuna di quelle indicate all'articolo 11.

TITOLO IV

SPECIE CACCIABILI
CONTROLLO DELLA FAUNA
PERIODI DI CACCIA

ART. 11.

(Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia).

È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
calandro (*Anthus campestris*);
prispolone (*Anthus trivialis*);
merlo (*Turdus merula*);

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica antra*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

ART. 10.

(Caccia controllata).

Identico.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate all'articolo 11.

TITOLO IV

SPECIE CACCIABILI
CONTROLLO DELLA FAUNA
PERIODI DI CACCIA

ART. 11.

(Elenco della specie cacciabili - Periodi di caccia).

Identico.

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

passero (*Passer Italiae*);
passera mattugia (*Passer montanus*);
passera oltremontana (*Passer domesticus*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
gazza (*Pica pica*);
cornacchia grigia (*Corvus cornix*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Aythya fuligula*);
beccaccino (*Capella gallinago*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
frullino (*Lymocryptes minimus*);
chiurlo (*Numenius arquata*);
pittima minore (*Limosa lapponica*);
pettegola (*Tringa totanus*);
faina (*Martes foina*);
puzzola (*Putorius putorius*);
donnola (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

cinghiale (*Sus scrofa*);
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
lepre sarda (*Lepus capensis*);
lepre bianca (*Lepus timidus*);
camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda;

uccelli:

pernice bianca (*Lagopus mutus*);
 fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
 gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
 coturnice (*Alectoris graeca*);
 pernice sarda (*Alectoris barbara*);
 pernice rossa (*Alectoris rufa*);
 starna (*Perdix perdix*);
 fagiano (*Phasianus colchicus*);
 fringuello (*Fringilla coelebs*);
 pispola (*Anthus pratensis*);
 peppola (*Fringilla montifringilla*);
 frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
 strillozzo (*Emberiza calandra*);

5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:
 beccaccia (*Scolopax rusticola*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:
 cappellaccia (*Galerida cristata*);
 tottavilla (*Lullula arborea*);
 allodola (*Alauda arvensis*);
 cesena (*Turdus pilaris*);
 tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
 tordo sassello (*Turdus iliacus*);
 taccola (*Coloeus monedula*);
 corvo (*Corvus frugilegus*);
 cornacchia nera (*Corvus corone*);
 pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4.

ART. 12.

(Controllo della fauna).

Le Regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

ART. 12.

(Controllo della fauna).

Identico.

Le Regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo 11 anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonché nei fondi chiusi di cui all'articolo 17.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 13.

(Introduzione di selvaggina dall'estero).

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 14.

(Calendario venatorio regionale).

Le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, nei termini, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della

ART. 13.

(Introduzione di selvaggina dall'estero).

Identico.

ART. 14.

(Calendario venatorio regionale).

Le Regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

Identico.

Identico.

selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono peraltro regolamentare diversamente, rispetto al tempo, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Non è consentita la posta pomeridiana alla beccaccia.

TITOLO V.

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

ART. 15.

(Gestione sociale del territorio).

Le Regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti di organizzazioni nonché di esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.

Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresì affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari o conduttori dei fondi compresi in tali territori, con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone appenniniche classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

Le Regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 20 per cento, della superficie agro-forestale da destinarsi ai territori di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni.

Le Regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

ART. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei).

Le Regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei

Identico.

TITOLO V

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

ART. 15.

(Gestione sociale del territorio).

Identico.

Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresì affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone appenniniche classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

Le Regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni.

Identico.

ART. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei).

Identico.

di caccia. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

ART. 17.

(Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione).

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri due, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.

Fino a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i fondi chiusi delimitati ai sensi delle norme precedentemente in vigore. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.

Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle Regioni.

ART. 18.

(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale)

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio ad esperti in zoologia ed al personale qualificato addetto ai gabinetti scientifici, ai giardini zoologici ed ai parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli, e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

ART. 17.

(Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione).

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.

I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 18.

(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale).

Identico.

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Le Regioni possono inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da Enti ed associazioni di studi ornitologici per le attività di inanellamento, nonché, per le attività di imbalsamazione di animali da utilizzare per scopi di istruzione, persone specificamente incaricate da musei, istituti scientifici e universitari, e, per gli scopi di istruzione ai fini dell'articolo 22, associazioni venatorie nazionali riconosciute, a catturare e utilizzare esemplari delle specie indicate nei commi precedenti.

È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

ART. 19.

(Allevamenti
a scopo alimentare o amatoriale).

Le Regioni possono regolamentare e autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, nonché per la conservazione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Identico.

Le Regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.

Identico.

ART. 19.

(Allevamenti
a scopo alimentare o amatoriale).

Identico.

esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

ART. 20.

(Altri divieti).

E vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Zona militare - divieto di caccia » oppure « Monumento nazionale - divieto di caccia »;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma del-

ART. 20.

(Altri divieti).

Identico:

identica;

identica;

identica;

identica;

e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma del-

l'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi con munizione spezzata, pur non esercitando la caccia, nei periodi, nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare nelle saline e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o la piscicoltura, nonché nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Valle da pesca - divieto di caccia »;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

l'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi non smontate, o cariche se riposte intiere nel foderò, nei periodi, nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

identica;

identica;

identica;

identica;

identica;

identica;

identica;

p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Valle da pesca - divieto di caccia »;

identica;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per gli storni, i passerini e le alodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

TITOLO VI.

LICENZA DI CACCIA - ESAMI

ART. 21.

(Licenza di porto d'armi per uso di caccia - Commissione di esame).

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

ART. 22.

(Esami).

Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in

identica;

identica;

identica;

identica;

Identico.

TITOLO VI.

LICENZA DI CACCIA - ESAMI

ART. 21.

(Licenza di porto d'armi per uso di caccia - Commissione di esame).

Identico.

ART. 22.

(Esami).

Identico.

particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, su cui dovrà essere impresso il timbro « Primo rilascio », il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

TITOLO VII.

TASSE

ART. 23.

(Tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia).

Le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario, da versarsi su apposito conto corrente nazionale:

- a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco: lire 10.000;
- b) con fucile a due colpi: lire 14.000;
- c) con fucile a più di due colpi: lire 18.000.

TITOLO VII.

TASSE

ART. 23.

(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia).

Il n.26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è modificato come segue:

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri privati di produzione di selvaggina e le riserve — entro i limiti di cui all'articolo 36 — sono soggetti a tasse regionali.

ART. 25.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, nel modo seguente:

a) il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30;

b) il 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

ART. 26.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola).

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.

Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del

Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita, nella misura corrispondente al modo di caccia che intende esercitare.

Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve — entro i limiti di cui all'articolo 36 — sono soggetti a tasse regionali.

ART. 25.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia).

Identico.

ART. 26.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola).

Identico.

fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un Comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

TITOLO VIII.

VIGILANZA VENATORIA
E SUOI COMPITI

ART. 27.

(Vigilanza venatoria).

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, autorizzate ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

È, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori possono esercitare le funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

ART. 28.

*(Poteri e compiti
degli agenti di vigilanza venatoria).*

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza,

TITOLO VIII.

VIGILANZA VENATORIA
E SUOI COMPITI

ART. 27.

(Vigilanza venatoria).

Identico.

ART. 28.

*(Poteri e compiti
degli agenti di vigilanza venatoria).*

Identico.

del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia in esercizio o in attitudine di caccia.

Nell'ipotesi di contestazione di un reato previsto dalle leggi di caccia, gli agenti, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 304-*quater* e 390 del codice di procedura penale, devono procedere al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami delle specie consentite ai sensi dell'articolo 18, e a vendere la selvaggina morta o i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che sia assolto.

Nel caso di condanna o di oblazione l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalle leggi sulla caccia, devono darne immediata notizia al pretore territorialmente competente, al fine di farsi autorizzare alle ispezioni, perquisizioni e sequestri dei corpi di reato.

Gli agenti che accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

In caso di contestazione di un reato previsto dalle leggi sulla caccia o di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami delle specie consentite ai sensi dell'articolo 18, e a vendere la selvaggina morta o i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestato il reato o la infrazione amministrativa ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste.

Nel caso di condanna o di pagamento della somma dovuta per l'infrazione o di ingiunzione a provvedervi, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Identico.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalle leggi sulla caccia devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

TITOLO IX.

ASSOCIAZIONI VENATORIE

ART. 29.

(Riconoscimento ed iscrizioni).

Le associazioni venatorie sono libere.

Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

ART. 30.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute).

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla

TITOLO IX.

ASSOCIAZIONI VENATORIE

ART. 29.

(Riconoscimento ed iscrizioni).

Identico.

ART. 30.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute).

Identico.

presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI

ART. 31.

(*Sanzioni*).

Le violazioni alle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia sono punite come segue:

a) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia senza aver conseguito la relativa licenza o senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, settimo comma;

b) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia in periodo di divieto generale e per chi eserciti la caccia nell'orario non consentito dall'articolo 14, quarto comma, con l'uso di fari abbaglianti;

c) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi usi lacci, materie esplodenti o

TITOLO X.

DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI

ART. 31.

(*Sanzioni*).

Salva l'applicazione delle pene previste per il porto abusivo di armi, per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza aver conseguito la relativa licenza o senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, settimo comma;

b) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire un milione per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; quando l'autore del fatto è precedentemente incorso due volte nella violazione delle suddette disposizioni la licenza viene revocata;

c) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire tre milioni per chi esercita la caccia su specie di mammiferi od uccel-

inebrianti, mezzi elettrici predisposti per fulminare la selvaggina, armi da sparo munite di silenziatore od impostate con scatto provocato dalla preda; è fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni di legge;

d) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi eserciti l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli, in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 18;

e) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per chi utilizzi nell'esercizio venatorio mezzi di caccia diversi da quelli consentiti dall'articolo 9;

f) con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi uccida, ferisca, catturi, venda o comunque ponga in commercio od anche semplicemente detenga, sia vivi che morti, esemplari di aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e di altri ungulati di cui sia vietato l'abbattimento;

g) con l'ammenda da lire 500.000 a lire un milione per chi eserciti la caccia nei parchi nazionali e regionali o nelle riserve naturali o nelle oasi di protezione di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), ed ultimo comma;

h) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia nei giorni settimanali di sospensione disposti ai sensi dell'articolo 14, o durante gli orari giornalieri non consentiti dallo stesso articolo, o effettui la posta alla beccaccia dopo le ore 16, o superi il numero delle giornate settimanali di caccia consentite od il numero di capi abbattibili per ciascuna specie giornalmente o durante l'intera annata venatoria;

i) con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000 per chi uccida, ferisca, catturi, venda, commerci o detenga esemplari di mammiferi e di uccelli, sia vivi che morti, appartenenti alla fauna selvatica, non compresi negli elenchi di cui all'articolo 11 o in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 12, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18 e ad eccezione di casi di abbattimento disposti dalle Regioni per motivi di selezione;

li particolarmente protette di cui al precedente articolo 2; in tale caso la licenza è revocata;

d) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire un milione per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi od uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in tale caso la licenza è sospesa sino a tre anni;

e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire due milioni per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli, in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 18; nel caso in cui il trasgressore sia in possesso di licenza di caccia la stessa viene revocata;

f) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

g) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

h) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

i) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 18, ultimo comma;

l) con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 per chi eserciti la caccia nelle zone di ripopolamento e cattura o nei centri pubblici e privati di produzione della selvaggina o nei fondi chiusi delimitati e individuati ai sensi dell'articolo 17;

m) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia nei terreni in attualità di coltivazione debitamente tabellati, o nelle aree indicate nelle lettere a), d), i) e p) dell'articolo 20;

n) con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000 per chi uccida, ferisca o catturi, durante il periodo in cui è consentita la caccia, animali delle specie previste dagli articoli 11 e 12, per i quali la caccia non sia consentita;

o) con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

p) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000 per chi non abbia provveduto ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

q) con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi, pur essendone munito, non esibisca la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino. La sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

r) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per chi violi le disposizioni di cui all'articolo 18, ultimo comma;

s) con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina viva introdotta dall'estero, o per chi introduca dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13, o per chi violi le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 19;

t) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o

l) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina viva introdotta dall'estero, o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13, o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 19;

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

soppressa;

soppressa;

soppressa;

soppressa;

soppressa;

soppressa;

soppressa;

Identico.

conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in actualità di coltivazione, di cui al quarto comma dell'articolo 17.

ART. 32.

(Oblazione e definizione amministrativa).

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda è ammessa oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale.

La precedente disposizione non si applica alle sanzioni per uso di mezzi vietati di cui all'articolo 31, lettera e); per l'uccisione, ferimento, cattura, detenzione, commercio e acquisto di esemplari di specie in via di estinzione e di notevole pregio di cui all'articolo 31, lettera f); per l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e regionali o nelle riserve naturali o nelle oasi di protezione di cui all'articolo 31, lettera g); per l'uso di richiami accecati, o di richiami acustici di cui all'articolo 20, lettera o).

Tutte le infrazioni amministrative previste dalla presente legge, nonché quelle previste dalle leggi regionali, sono ammesse al pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia).

La condanna per una delle infrazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) ed l) dell'articolo 31 comporta inoltre la sospensione o la esclusione dal rilascio della licenza di porto di armi per uso di caccia fino a tre anni.

L'autorità giudiziaria, con la sentenza di condanna, nei casi di particolare gravità può disporre la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza stessa.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento ne dà notizia al questore del luogo di residenza del condannato.

ART. 32.

(Oblazione e definizione amministrativa).

Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo della presente legge, nonché a quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia).

L'autorità giudiziaria, con la sentenza di condanna dispone la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza stessa.

Nei casi di cui al precedente comma, il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento ne dà notizia al questore del luogo di residenza del condannato.

La proposta di revoca o di sospensione della licenza prevista nei casi di illecito amministrativo sarà formulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 706 del 24 dicembre 1975, dal Presidente della giunta regionale, che ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore, perché provveda a tale revoca o sospensione.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E NORME TRANSITORIE

ART. 34.

(Decorrenza dell'applicazione della legge).

Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, legifereranno in materia.

Con l'entrata in vigore della presente legge hanno immediata efficacia le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

L'articolo 23 si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sempreché siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.

Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore.

Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni penali.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E NORME TRANSITORIE

ART. 34.

*(Decorrenza dell'applicazione della legge).**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.

ART. 35.

(Istituto nazionale della biologia della selvaggina).

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di « Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

ART. 36.

(Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie)

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica e le gestioni sociali nei territori di cui all'articolo 7.

Scaduto il triennio di cui al primo comma, le Regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purché presentino strutture ed ambiente adeguati.

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

ART. 35.

(Istituto nazionale della biologia della selvaggina).

Identico.

ART. 36.

(Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie)

Identico.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica nonché le riserve di enti pubblici e le gestioni sociali nei territori di cui all'articolo 7.

Identico.

Identico.

Le Regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

I diritti di caccia esistenti sui terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio in provincia di Udine rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

ART. 37.

(Personale dei Comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina).

I dipendenti dei Comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto Ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974 passano, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, alle dipendenze di altro Ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli Enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 38.

(Disposizioni transitorie sui mezzi di caccia).

Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire l'adeguamento a quanto stabilito dall'articolo 9, è ammesso l'uso dei fucili a canna liscia a ripetizione o semiautomatici a non più di quattro colpi.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni che prescrivono un numero inferiore di colpi.

Identico.

Identico.

ART. 37.

(Personale dei Comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina).

Identico.

ART. 38.

(Disposizioni transitorie).

Fino all'entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione della avifauna, per consentire l'adeguamento a quanto stabilito dall'articolo 9, è ammesso l'uso dei fucili a canna liscia, a ripetizione o semiautomatici a non più di cinque colpi.

Soppresso.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 348

ART. 1.

Al fine di costruire un modello di pratica venatoria che non comporti danni ecologici e di promuovere l'allevamento della selvaggina secondo i programmi di incentivazione della zootecnia, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge viene istituita una riserva popolare di caccia in ogni provincia delle regioni a statuto ordinario.

ART. 2.

L'insieme delle riserve popolari di caccia costituisce, subordinatamente alla attuazione dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, la struttura pilota destinata a collaudare una formula di servizio sociale per il tempo libero ed a garantire la continuità della pratica della caccia nei tempi medi e lunghi, superando le restrizioni imposte dal progressivo spopolamento faunistico e dalla contrazione e trasformazione dell'*habitat* naturale.

ART. 3.

Le riserve popolari di caccia sono programmate e costituite a cura dello Stato: vengono gestite senza fine di lucro dalle regioni o, per loro delega, dalle Amministrazioni provinciali, ovvero da enti di diritto pubblico. Il regolamento di gestione delle riserve popolari di caccia è stabilito, nei limiti di cui alla presente legge, dall'ente regione territorialmente competente.

ART. 4.

La riserva popolare di caccia ha una estensione non inferiore a due mila ettari e sorge su terreno demaniale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, o su terreno demaniale regionale, ovvero su terreno patrimoniale provinciale o comunale.

ART. 5.

La riserva popolare di caccia è divisa in zone che consentono attività differenti, tra cui la zona di caccia e tiro, la zona di allevamento, la zona a parco.

La zona di caccia e tiro è la sede dell'attività venatoria, ma possono esservi creati anche impianti per ogni specie di tiro sportivo e dei quagliodromi e starnodromi.

Nella zona di allevamento, oltre alla selvaggina, possono venire allevati ed addestrati cani da caccia e di altro impiego, ed istituite pensioni per cani.

Nella zona a parco sono accentrati i servizi amministrativi, quelli ricreativi, le attività sportive non venatorie o similari, nonché il servizio di ristoro in tutte le sue forme, ivi comprese attrezzature alloggiative per soli cacciatori, ed ogni altro servizio compatibile con le attività primarie.

ART. 6.

Subordinatamente alla attuazione delle norme di cui all'articolo 5, la riserva popolare di caccia è organizzata come una azienda agricola di definita produttività: pertanto possono esservi praticate le colture agricole e lo sfruttamento forestale che risultino compatibili e più convenienti, ed impiantati vivai di piante destinate alla commercializzazione.

ART. 7.

I servizi venatori, di allevamento, sportivi e di manutenzione sono condotti direttamente dalla gestione della riserva.

Possono essere affidati a concessionari, ma sempre sotto il controllo della gestione della riserva, i servizi di ristoro e ricreativi, nonché lo sfruttamento agricolo, con le restrizioni cui esso è vincolato nelle riserve di caccia e con la sua esclusione dalla zona a parco.

ART. 8.

Nella riserva popolare di caccia è consentito abbattere solo la selvaggina fornita dagli allevamenti di cui è dotata. Gli allevamenti sono programmati in modo da soddisfare la massima utilizzazione venatoria consentita dalla estensione ed attrezzatura della riserva, ed a tale livello viene mantenuta la produzione nel corso dell'anno.

L'eccesso di produzione di selvaggina è reso disponibile per le esigenze del ripopolamento faunistico nella regione e, in uguale misura, per le cooperative di consumo e gli allevatori, al solo prezzo di costo diretto, maggiorato di una limitata aliquota delle spese generali di gestione.

ART. 9.

Il periodo venatorio nella riserva popolare di caccia è stabilito con provvedimento della Regione competente territorialmente. Ogni altra attività sportiva e ricreativa è permessa in tutti i periodi dell'anno, con le sole limitazioni stabilite dalla gestione della riserva.

ART. 10.

Hanno accesso alla riserva popolare di caccia i cacciatori, indipendentemente dalla località di abituale residenza, ed i loro accompagnatori non cacciatori, i quali possono fruire, fuori delle zone di caccia e di allevamento, dei servizi ricreativi, sportivi e di altra natura.

Hanno accesso alla zona a parco anche i non cacciatori non accompagnati: in ogni periodo dell'anno se l'ampiezza di detta zona consente una utilizzazione indipendente da quella venatoria, altrimenti solo in periodo non venatorio, secondo la valutazione autonoma dell'Ente regione.

ART. 11.

L'accesso alla riserva popolare di caccia viene consentito a pagamento.

I capi di selvaggina abbattuti divengono proprietà del cacciatore, che ne rimborsa il costo diretto, maggiorato di una limitata aliquota delle spese generali di gestione.

Per tutta la selvaggina ungulata e per i capi di selvaggina non ungulata eccedenti il numero stabilito dal regolamento approvato dall'Ente regione, può venire adottata una normativa opzionale che ne escluda il passaggio in proprietà al cacciatore.

In fase di programmazione viene determinato per ciascuna riserva il livello minimo dei costi imponibili per l'ingresso e per la selvaggina abbattuta: questi dati indicativi vengono comunicati all'Ente gestore che fissa i prezzi reali rispettando il principio del servizio offerto senza fine di lucro.

ART. 12.

Nella riserva popolare di caccia il Corpo forestale dello Stato vigila sulla preservazione dell'*habitat*; l'attività venatoria è soggetta al controllo del Comitato provinciale per la caccia; il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia esercita funzione direttiva e di controllo sugli allevamenti di selvaggina.

ART. 13.

Presso una riserva popolare di caccia di ciascuna regione viene istituita, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una « Stazione sperimentale » del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

La stazione sperimentale ha il compito di studiare e dirigere la razionalizzazione degli allevamenti di selvaggina nelle riserve popolari di caccia costituite nella regione, dedicando particolare attenzione alla selezione dei riproduttori, alla produttività degli allevamenti, alla acclimatazione di nuove specie, all'adattamento di nuove specie all'allevamento, alla ottimizzazione dell'equilibrio silvo-venatorio. Inoltre la stazione sperimentale è organo di consulenza della regione e dei comitati provinciali per la caccia in materia di caccia, allevamento di selvaggina e ripopolamento faunistico.

ART. 14.

La programmazione e la costituzione dell'insieme di riserve popolari di caccia sono di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne affida la direzione ed il coordinamento alla divisione caccia, la quale si vale della cooperazione del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Corpo forestale dello Stato. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e gli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che sono competenti per la zootecnia partecipano alla programmazione di base ed annuale degli allevamenti di selvaggina. Le regioni partecipano alla programmazione delle riserve popolari di caccia da istituire nelle rispettive province.

ART. 15.

Viene istituito il « Comitato di valutazione » dei risultati di gestione delle riserve popolari di caccia. Il comitato è presieduto dal direttore della divisione caccia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che funge da coordinatore e stabilisce il regolamento.

Sono membri di diritto del comitato il direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, un rappresentante designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un rappresentante designato dal Corpo forestale dello Stato, un rappresentante designato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, i rappresentanti designati dalle associazioni dei cac-

ciatori organizzate su scala nazionale, nella misura di un rappresentante per ciascuna associazione.

I membri del comitato designati a farne parte sono revocati su richiesta dei rispettivi enti.

ART. 16.

Il comitato di valutazione ha il compito di stimare in che misura vengano conseguiti gli obiettivi istituzionali di cui agli articoli 1 e 2, e di suggerire, a titolo consultivo:

a) i provvedimenti per ottimizzare i risultati;

b) la normativa per incentivare la adozione dei principi istituzionali delle riserve popolari di caccia da parte di enti pubblici e di privati che desiderano impiantare nuove riserve di caccia o trasformare riserve di caccia già in esercizio.

ART. 17.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, suddivisi in tre annualità di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979.

ART. 18.

La spesa connessa alla applicazione della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 10 miliardi annui dal 1977 al 1979.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza sono utilizzabili negli anni successivi.

L'impegno di spesa sui fondi autorizzati dalla presente legge potrà riferirsi anche agli stanziamenti degli anni successivi a quello nel quale l'impegno viene assunto.

ART. 19.

Sono abrogate per quanto dispongono in materia di istituzione ed esercizio delle riserve di caccia le norme di legge del testo unico 5 giugno 1939 e dei successivi suoi emendamenti che siano in contrasto con quanto statuito dalla presente legge e limitatamente ad essa.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 392

TITOLO I

CAPO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

(Potestà regionali).

Le Regioni ai fini della tutela della selvaggina e dell'esercizio venatorio esercitano la potestà legislativa nei limiti della Costituzione e dei principi fondamentali della presente legge.

Esercitano altresì le funzioni amministrative in materia di caccia attraverso o mediante delega alle province, che si avvalgono dei comitati provinciali della caccia, i cui componenti siano almeno per il 50 per cento rappresentanti delle associazioni nazionali venatorie riconosciute. Detti rappresentanti vengono nominati con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale, su designazione delle rispettive associazioni ed in proporzione alla consistenza numerica delle stesse nella provincia, da desumersi da appositi elenchi nominativi dei propri soci (con l'indicazione degli estremi del titolo associativo e della licenza di caccia degli stessi), che siano residenti nelle province, con riferimento all'anno solare precedente a quello in cui il comitato provinciale della caccia viene costituito.

Tali elenchi debbono essere depositati presso il Comitato provinciale della caccia a disposizione anche degli interessati.

La Regione si avvale altresì di un Comitato regionale della caccia — organo tecnico-consulativo — i cui componenti siano almeno per il 50 per cento rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute.

Detti rappresentanti vengono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, in conformità ai criteri di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 2.

(Esercizio di caccia).

L'esercizio della caccia è consentito ai soli fini sportivi sull'intero territorio nazionale ove non sussistano divieti, purché non contrasti

con l'esigenza della conservazione delle specie e della riproduzione della selvaggina, secondo principi biotecnici, e non danneggi la produzione agricola.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, arnesi o animali a ciò destinati.

È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che non siano avvenute per caso fortuito o per forza maggiore.

La caccia può essere esercitata soltanto con armi portatili, con cani, con furetti, con archi e con falchi in forma vagante o da appostamenti fissi o temporanei e solo da chi sia munito della prescritta licenza, esclusivamente nei confronti delle specie non vietate di cui al successivo articolo 8.

L'aucupio è consentito a soli fini scientifici, sperimentali, ornamentali e per richiami e può svolgersi soltanto da appostamenti fissi o temporanei, da chi sia munito della prescritta licenza; l'aucupio è vietato per gli uccelli di cui al successivo articolo 8 e per le specie appartenenti alla selvaggina stanziale pregiata.

Sono appostamenti fissi di caccia o di aucupio gli impianti autorizzati dal Comitato provinciale della caccia a godere di una zona di rispetto tabellata nella quale è vietato, durante il funzionamento dei medesimi, l'esercizio venatorio a chi non sia titolare o persona da questi autorizzata.

Tutti gli altri appostamenti sono temporanei.

Le zone di rispetto, sia per gli appostamenti fissi che per gli appostamenti temporanei, vengono stabilite dalle Regioni in rapporto agli usi ed alle particolari condizioni locali.

ART. 3.

(Licenza di caccia e di aucupio).

Per l'esercizio venatorio di cui all'articolo precedente è necessaria la licenza di caccia o di aucupio rilasciata dalle autorità regionali o dagli organi da esse delegati, previo pagamento delle tasse di concessione regionale che devono essere utilizzate per l'attività venatoria.

La licenza di caccia non può essere ottenuta da chi non abbia l'autorizzazione di porto di armi per uso di caccia, rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza, e non sia provvisto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 15 milioni per danni alle persone e lire 1 milione per danni ad animali e cose, oltre ad una assicurazione contro gli infortuni per i capitali di non meno di 5 milioni per il caso di morte; lire 5 milioni per invalidità permanente e per una diaria di lire 1.000 per invalidità temporanea.

La validità della licenza di caccia è subordinata alla validità dell'autorizzazione di porto d'armi e dell'assicurazione.

Anche chi esercita la caccia con cani, con furetto, con falchi e con archi deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile.

La licenza di caccia o di aucupio autorizza il titolare durante l'esercizio venatorio a portare qualsiasi utensile da punta e da taglio, atto alle esigenze venatorie; la licenza di caccia autorizza, altresì, a portare più fucili quando ciò sia richiesto da alcune forme di caccia.

I permessi e le licenze di caccia e di aucupio hanno validità per l'intero territorio nazionale.

Per il rilascio della prima licenza di caccia e per il rinnovo, in caso della sospensione o revoca della stessa, è necessario l'esame attitudinale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione e che verterà sulle seguenti materie: zoologia applicata alla caccia, legislazione venatoria, uso e manutenzione delle armi.

CAPO SECONDO.

DELLA SELVAGGINA;

ART. 4.

(Proprietà della selvaggina).

Sono considerati selvaggina tutti i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.

La selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura; per altro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita al feritore.

ART. 5.

(Selvaggina stanziale pregiata).

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale pregiata:

a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune e la lepre bianca;

b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (gallo cedrone, gallo forcello, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice e la pernice rossa ed i loro ibridi, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola.

ART. 6.

(Animali nocivi).

Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi: la volpe, la faina, la puzzola e la donnola.

Nelle zone vincolate di cui all'articolo 12 ed al primo comma dell'articolo 11 sono altresì considerati nocivi: i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza e la ghiandaia.

Sono parimenti considerati nocivi gli aironi ed i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.

È equiparato ai nocivi il gatto domestico vagante oltre i duecento metri dall'abitato.

Il cinghiale è nocivo quando si introduce nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi produca danni, nonché il coniglio selvatico quando arrechi sensibile danno all'agricoltura.

L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse a chi sia fornito di regolare licenza dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina; non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per la difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.

ART. 7.

(Inclusione ed esclusione dall'elenco della selvaggina stanziale pregiata e degli animali nocivi. Cattura dei passerii e degli storni per esigenze agricole).

Le Regioni hanno facoltà, anche a mezzo degli organi cui sono state decentrate le funzioni amministrative in materia di caccia,

sentito il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, di includere nuove specie dell'elenco della selvaggina stanziale pregiata, nonché sentito anche l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di escludere o includere una o più specie dall'elenco degli animali nocivi se pure limitatamente a determinate zone e località.

Le Regioni, anche a mezzo di organi cui sono state decentrate le funzioni amministrative in materia di caccia, possono autorizzare persone nominativamente designate ad effettuare l'uccisione e la cattura degli animali nocivi da compiersi anche nelle ore notturne, in tempo di divieto, con lacci, con tagliole e con altri mezzi proibiti e con bocconi avvelenati; possono altresì autorizzare l'uccisione e la cattura di selvaggina, anche pregiata, non compresa la selvaggina per la quale vi è il divieto generale di cui all'articolo seguente ed anche in zone soggette a vincolo di natura venatoria od a concessioni, per scopi scientifici e didattici, per ripopolamento, per difesa delle colture, nonché la cattura di storni e passeri per gare di tiro a volo, la cattura di quaglie per l'addestramento e le gare dei cani, stabilendone le località e le modalità compresa la facoltà di sparare alla selvaggina liberata per tali gare ed addestramenti, stabilendone caso per caso le modalità di impiego.

Le Regioni, anche a mezzo degli organi decentrati di cui sopra possono autorizzare la cattura dei passeri e degli storni, anche in periodo di caccia chiusa, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, nelle zone ove ciò appaia indispensabile per esigenze di tutela agraria, mediante il rilascio di autorizzazioni a persone nominativamente indicate, munite della prescritta licenza di aucupio e limitatamente al periodo di tempo in cui dette specie possono effettivamente danneggiare le semine ed i raccolti, prescrivendo l'uso che si deve fare dei selvatici catturati.

ART. 8.

(Selvaggina per la quale vi è divieto generale).

È proibito uccidere o catturare:

- a) lo stambecco, il camoscio di Abruzzo e il muflone;
- b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;
- c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;
- d) l'orso, il lupo, la lontra, il gatto selvatico e il riccio;

e) la marmotta durante il letargo;
f) la foca;
g) i pipistrelli di qualsiasi specie;
h) la gru, il fenicottero, le cicogne, i cigni;

i) tutti i rapaci diurni e notturni; è fatta eccezione per la cattura della civetta, del barbagianni e del gheppio destinati a servire da zimbello, nonché per la cattura dell'astore, dello sparviero e del falcone pellegrino destinati alla caccia con i falchi (falconeria), e per la caccia all'adorno nei limiti di cui al successivo articolo 10;

l) le femmine del gallo cedrone e del gallo forcello;

m) le rondini ed i rondoni di qualsiasi specie;

n) i picchi di qualsiasi specie, il torcicollo, il picchio muratore ed il picchio muraiolo;

o) il corvo imperiale, l'organetto, il venturone, il rampichino, le cincie, i codibugnoli, il regolo, il fiorrancino, il pendolino, il basettino, i pigliamosche, le balie, i liù di qualsiasi specie, l'usignolo, i forapaglie, la salciaiola, il cannareccione e la cannaiola, i canapini, le bigie, la capinera, le sterpazzole, la bigiarella, l'occhicotto, il beccamoschino, le sterpazzoline, la passera solitaria, le monachelle, il saltimpalo, i codirossi, i pettazzurri, il pettirosso, lo scricciolo, il gruccione, l'upupa, la ghiandaia marina, il martin pescatore, il merlo acquaiolo e il succiacapre;

p) la garzetta, il tarabuso ed il tarabuso, il cavaliere d'Italia e la avocetta;

q) gli svassi, il tuffetto, le strolaghe;

r) i gabbiani, i mignattini, le rondini di mare e il pulcinella di mare;

s) il pollo sultano;

t) i colombi torraioli (*columba livia*) sia di colombaia che selvatici, i colombi domestici di qualsiasi razza ed i colombi viaggiatori, anche se in luoghi lontani dall'abitato ed i colombi che sfuggono dai tiri a volo; dal divieto è escluso il piccione di foiba nelle località carsiche. La proibizione non si applica ai comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate.

Le Regioni, e, per delega delle stesse, gli organi decentrati aventi funzioni amministrative in materia venatoria, possono autorizzare, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e nelle forme che verranno stabilite nelle rispettive autorizzazioni.

Le Regioni possono altresì, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, provvedere temporaneamente ad includere nei calendari venatori altre specie di uccelli da proteggere a secondo della loro consistenza nella zona.

CAPO TERZO.

PERIODI DI ESERCIZIO VENATORIO

ART. 9.

(Periodi consentiti di caccia e di aucupio).

Le Regioni emanano disposizioni circa i periodi di caccia permessa e pubblicano (a mezzo dei comitati provinciali della caccia) entro il 1° luglio di ogni anno i calendari venatori relativi al periodo di esercizio di caccia e di aucupio per tutto il territorio di loro competenza.

In tutto il territorio nazionale la caccia alla selvaggina migratoria ed a quella stanziale non pregiata si apre non prima della prima domenica di agosto e si chiude entro il 1° gennaio dell'anno successivo. Successivamente a tale data la caccia è consentita fino all'ultimo giorno di febbraio al germano reale, alla folaga ed ai fringillidi, fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo, bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, corvi, cornacchie, gazze, ghiandaia e fino al 15 aprile ai palmipedi e trampolieri.

La caccia alla selvaggina stanziale pregiata si apre non prima della seconda domenica di settembre e si chiude entro il 1° gennaio, con le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si apre non prima della seconda domenica di settembre e si chiude entro il 15 dicembre;

b) la caccia al cinghiale ed ai maschi del cervo e del daino è consentita fra il 1° novembre e il 31 gennaio dell'anno successivo;

c) la caccia al capriolo maschio si chiude entro il 1° novembre.

L'aucupio può essere consentito dalla prima domenica di agosto al 1° gennaio. Successivamente fino al 31 marzo esso è consentito, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno e trampolieri esclusa la beccaccia.

ART. 10.

*(Periodi eccezionali di caccia
ad alcune specie).*

Le Regioni, anche a mezzo degli organi cui sono state decentrate le funzioni amministrative in materia di caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono consentire, con determinate cautele ed a persone nominativamente designate, anche solo per determinate zone e località:

a) la caccia al capriolo maschio a partire dal 1° giugno;

b) la caccia al gallo cedrone ed al gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio qualora non sia consentita nel periodo autunnale.

Allo scopo di regolare la proporzione dei sessi le Regioni, su proposta dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio, possono, eccezionalmente, consentire l'abbattimento di femmine di capriolo, di cervo e di daino.

Gli stessi possono, altresì, consentire, tenendo conto di tradizioni e consuetudini locali, la caccia alla quaglia ed alla tortora, nel periodo intercorrente fra il 15 aprile ed il 10 maggio, in una fascia costiera di due chilometri. Le suddette Regioni possono disporre ulteriori limitazioni a detto esercizio venatorio, sia nel tempo che nello spazio e nelle specie indicate.

Possono inoltre consentire, là dove tradizioni e consuetudini locali lo richiedano, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno, la caccia di appostamento fisso al falco pecchiaiolo (*pernis apivorus*) limitatamente alla fascia costiera.

ART. 11.

*(Terreni vincolati per la protezione
e produzione della selvaggina).*

Allo scopo di conservare la fauna e l'ambiente naturale, il paesaggio ed i particolari equilibri biologici, di difendere ed incrementare la produzione della selvaggina, la razionalizzazione dell'esercizio venatorio e la sua regolamentazione, le Regioni emanano norme per la costituzione di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone di caccia controllata, zone di addestramento cani, e di altri istituti e particolari concessioni sottoposti al pubblico controllo e disciplinati da appositi regolamenti.

Lo Stato e gli enti pubblici proprietari di terreni, ove non ostino motivi di rilievo, sono tenuti a concederli per gli istituti di cui sopra e per l'esercizio della caccia.

Le oasi di protezione sono destinate al rifugio ed all'allevamento della selvaggina, favorite da appositi impianti, ed a facilitare, mediante opportuni apprestamenti anche la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione, l'incremento e la cattura della selvaggina da destinarsi al ripopolamento.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, luogo, di mezzi, di specie e di numero di capi di selvaggina da abbattere.

Per raccogliere, entro i limiti delle zone soggette a divieto, selvaggina colpita fuori di esse, il cacciatore può accedervi privo del fucile e senza che possa valersi dell'ausilio del cane e di altri mezzi che possano comunque disturbare la selvaggina o provocarne l'uscita dalle zone stesse.

I territori costituiti in oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone di caccia controllata, quando tale forma di caccia non è estesa a tutto il territorio provinciale, o territori dati in concessione, debbono essere delimitati da tabelle indicanti il tipo d'istituto da cui deriva il divieto alla caccia libera e con il richiamo del presente articolo.

Le tabelle relative alle concessioni ad enti ed associazioni venatorie riconosciute sono esenti da imposta.

CAPO QUARTO.

LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO E MEZZI PROIBITI.

ART. 12.

*(Limitazioni generali
all'esercizio della caccia).*

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nelle ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi;

b) l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato ed in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, e dove esistano monumenti nazionali, purché chiaramente delimitati da tabelle, esenti da qualsiasi

tassa, portanti la scritta « zona militare - divieto di caccia » e « Monumento nazionale - divieto di caccia »;

c) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3 a meno che non godano di concessione ai sensi dell'articolo precedente;

d) l'esercizio venatorio vagante nei terreni, che secondo le norme emanate dalle Regioni siano considerati in attualità di coltivazione e siano delimitati da tabelle esenti da qualsiasi tassa recanti la scritta « Coltura in atto - divieto di caccia »;

e) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone distanti 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;

f) di sparare in direzione degli immobili e vie di comunicazione di cui alla lettera precedente, a distanza minore di 150 metri; qualora si usino armi o munizioni di portata maggiore a quella usuale si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento;

g) nelle zone di cui alla lettera e) il porto di armi cariche, se non in posizione di sicurezza e solo per motivo di attraversamento;

h) il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati, od a bordo di veicoli di qualunque genere, o nelle ore notturne;

i) nel periodo di chiusura della caccia il porto e l'uso di armi da caccia o di arnesi per l'aucupio, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo o che il fucile sia smontato e chiuso in busta od altro involucri idoneo ad evitarne un rapido uso;

l) cacciare a rastrello in più di quattro persone;

m) cacciare selvaggina di qualsiasi specie sparando da veicoli a trazione animale o meccanica;

n) usare pernici, starne o quaglie per tiri a volo;

o) la presa e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone date in concessione per sottrarli a sicura distruzione e morte, purché, in questo caso, se ne dia avviso entro i due giorni successivi al Comitato provinciale della caccia che adotterà le disposizioni del caso;

p) la cattura di selvaggina stanziale pregiata a mezzo di reti, eccetto nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone date in concessione, a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico e secondo le disposizioni da emanarsi di volta in volta dal Comitato provinciale della caccia;

q) cacciare e catturare selvaggina dal tramonto alla levata del sole; per gli acquatici e dagli appostamenti la caccia e l'aucupio possono iniziare un'ora prima della levata del sole e terminare un'ora dopo il tramonto; possono però effettuarsi le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami due ore prima della levata e due ore dopo il tramonto del sole;

r) detenere lepri, tetraonidi, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone date in concessione per chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal comitato provinciale della caccia, al quale, chi per qualsiasi motivo venga in possesso, è tenuto a darne avviso entro i due giorni successivi;

s) vendere, detenere per vendere ed acquistare capi di selvaggina stanziale pregiata e di cui sia vietata la caccia e la cattura, a meno che detti capi di selvaggina non siano muniti di apposito contrassegno da applicarsi secondo le norme che emanerà la Regione anche per il loro commercio;

t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve; è fatta eccezione per il camoscio ed i tetraonidi nel territorio delle Alpi;

u) cacciare e catturare selvaggina nelle località che la Regione preclude all'esercizio venatorio per interesse turistico;

v) cacciare o catturare selvaggina nei terreni paludosi ed in qualsiasi specchio di acqua o canale adibiti all'industria della pesca, appositamente tabellati;

z) uccidere gli uccelli catturati nell'esercizio dell'aucupio.

ART. 13.

(Mezzi proibiti per la caccia e per l'aucupio).

In tutto il territorio nazionale sono vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia col fucile su barca a motore oppure a rimorchio di barca a motore nei laghi e sul mare e la caccia con velivoli:

c) le reti di uso notturno, lanciatore, diavolacci, diluvi, forzelli, antanelle, frugoli e simili;

d) il soprerba, lo strascino o strusa;

e) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;

f) l'aucupio col vischio;

g) l'uso dei richiami accecati;

h) le sostanze venefiche anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire dannose alla selvaggina, e quelle inebrianti ed esplodenti;

i) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;

l) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;

m) i lacci di qualsiasi specie;

n) le reti sussidiarie o passate nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

o) la pastura preparata con mazzetti di sambuco, nonché l'esercizio venatorio alle tortore nei terreni ove esistono pasturazioni artificiali di qualsiasi tipo;

p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

q) l'uso di armi con silenziatore, delle carabine o fucili a canna rigata di calibro 5, 6 o inferiori, nonché dei piccoli calibri ad aria compressa od a gas;

r) importare selvaggina viva per il ripopolamento o selvaggina esotica senza la prescritta autorizzazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato provinciale della caccia della località ove avverrà il lancio.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnali d'allarme.

Nella caccia con il furetto è vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento autorizzate dal Comitato provinciale della caccia.

CAPO QUINTO.

TERRITORIO DELLE ALPI.

ART. 14.

*(Territorio delle Alpi
ed esercizio venatorio nello stesso).*

Agli effetti della presente legge, il territorio delle Alpi, costituito dall'ambiente della tipica fauna alpina, è considerato zona faunistica a

sé stante sottoposta ad adeguata regolamentazione per l'esercizio della caccia.

La delimitazione dei confini del territorio delle Alpi è di competenza delle Regioni, sentite le associazioni venatorie riconosciute. Nella delimitazione degli stessi si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove ciò non sia possibile debbono essere apposte tabelle con la dicitura « Territorio delle Alpi » esenti da ogni tassa di bollo.

Per la tutela del patrimonio faunistico, l'esercizio venatorio nel territorio delle Alpi viene disciplinato con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi fauna alpina che possono essere abbattuti ogni anno. A tal fine le Regioni regolano l'esercizio venatorio mediante la costituzione di apposite zone di caccia alpina con parità di diritti e di doveri tra tutti i cacciatori.

Le Regioni delegano la gestione tecnica ed amministrativa di tali zone ai Comitati provinciali della caccia territorialmente competenti che debbono avvalersi per lo svolgimento del loro compito della collaborazione diretta delle associazioni venatorie riconosciute ed, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza numerica nella provincia.

Gli enti pubblici proprietari di terreni, ove non ostino problemi di rilievo, sono tenuti a concederli per la costituzione di zona di caccia alpina.

Le suddette zone sono esenti da qualsiasi tassa.

CAPO SESTO.

ORGANI CONSULTIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA.

ART. 15.

(Laboratorio di zoologia applicata alla caccia).

Gli organi regionali e provinciali preposti all'attività venatoria si avvalgono, nell'espletamento delle loro funzioni legislative ed amministrative, dei pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna.

Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto da un consiglio composto dal direttore dell'Istituto, quale presidente, e di 20 membri in rappresentanza di ciascuna Regione.

Per l'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione detto consiglio nomina nel suo seno una giunta esecutiva composta dal presidente e da 4 membri.

Per il funzionamento del laboratorio si provvede oltre che con il contributo annuale dello Stato anche con quelli della Regione, che vengono erogati nella misura dello 0,50 per cento sui proventi delle tasse regionali in materia venatoria, contributi posti a carico di ciascuna Regione.

ART. 16.

(Federazione italiana della caccia e associazioni venatorie riconosciute).

La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organo del CONI ai sensi della legge 16 febbraio 1942, n. 446. Essa ha sede in Roma.

Si compone dei propri organi locali, che sono sottoposti alla sua vigilanza ed al suo controllo, pur avendo funzionamento amministrativo autonomo, ed è retta da un proprio statuto approvato dal CONI.

Le associazioni nazionali tra i cacciatori, istituite per atto pubblico, sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto dell'organo centrale dello Stato purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative e tecnico venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quinto del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto od in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, l'organo centrale dello Stato dispone con proprio decreto la revoca del riconoscimento stesso.

Per il funzionamento e per le attività formative e promozionali della Federazione italiana della caccia e delle altre associazioni venatorie riconosciute, si provvede con apposito fondo di un miliardo da stanziarsi annualmente nel bilancio dello Stato.

CAPO SETTIMO.

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI.

ART. 17.

(Agenti di vigilanza).

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi forestali e, in particolare alle apposite guardie dipendenti dalle Regioni, dalle province, dai comitati provinciali della caccia ed infine alle guardie volontarie provinciali per le quali la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie riconosciute di cui all'articolo 16 hanno facoltà di chiedere il riconoscimento, ai termini della legge di pubblica sicurezza e da scegliersi fra i soci che, previa prova da sostenere davanti alla commissione per il rilascio del certificato di abilitazione venatoria, diano sicuro affidamento, per capacità e serietà, e che intendano eseguire volontariamente il servizio di vigilanza venatoria.

Le guardie dipendenti dalle Regioni, dalle province e dai comitati provinciali della caccia, e le guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'articolo 250 del Regolamento 6 giugno 1949, n. 635.

Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio delle guardie dipendenti dalle Regioni, dalle province e dai comitati della caccia sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione.

Per le guardie volontarie non vi è obbligo di assicurazione per l'invalidità e vecchiaia, né per gli infortuni; la qualità della guardia giurata volontaria non dà luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.

ART. 18.

(Servizio di vigilanza).

Le guardie dipendenti dalle Regioni, dalle province, dai Comitati provinciali della caccia, dalla Federazione italiana della caccia e dalle associazioni venatorie riconosciute, possono esercitare le loro funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale degli enti dai quali dipendono.

Alle guardie dipendenti dalle Regioni, province e Comitati provinciali della caccia è vietata la caccia e l'aucupio nell'ambito del territorio in cui esercitano le loro funzioni; alle stesse è però consentita l'uccisione e la

cattura degli animali nocivi in ogni epoca, a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto, purché siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi.

È in facoltà dei Comitati provinciali della caccia di concedere autorizzazione alle guardie volontarie dipendenti dalla Federazione italiana della caccia e dalle associazioni venatorie riconosciute per l'uccisione e la cattura degli animali nocivi in periodo di divieto di caccia, e di portare per lo scopo, in tale periodo il fucile da caccia con munizione spezzata.

Alla richiesta degli agenti, comunque autorizzati all'esercizio della vigilanza sulla caccia, chiunque si trovi in possesso di armi e arnesi atti alla caccia ed all'aucupio di capi di selvaggina sia viva che morta, ossia in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è tenuto a presentare la licenza e i permessi, nonché la cacciagione, anche se contenuta in carniere, autovettura od altra specie di contenitore, favorendo ogni controllo ed, in caso di contestata contravvenzione, a consegnare, per il relativo sequestro, armi, arnesi, strumenti, richiami e munizioni, nonché la cacciagione, fatta esclusione del cane.

I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia.

ART. 19.

(Procedimento contravvenzionale).

Gli agenti che accertino, anche a seguito di denuncia, violazione alle disposizioni della presente legge, anche in dipendenza delle disposizioni emanate dalle Regioni e dagli enti a cui sono delegati i poteri amministrativi in materia venatoria, redigono verbale nel quale viene indicata specificatamente la circostanza dell'accertata contravvenzione e ne trasmettono copia, senza ritardo, all'autorità giudiziaria ed al competente Comitato provinciale della caccia, unitamente alle armi, attrezzi, richiami, munizioni e cacciagione, il cui sequestro è obbligatorio nel caso di contestata contravvenzione.

Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina viva il Comitato provinciale della caccia provvede a farla liberare in località adatta, salvo che si tratti di richiami, ed a vendere la selvaggina morta ed i richiami; in questo ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a

disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto in giudizio penale; nel caso invece di condanna o di oblazione, l'importo del prezzo ricavato dalla vendita resta a favore del Comitato provinciale della caccia.

TITOLO II

CAPO PRIMO.

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 20.

(Sanzioni).

Le violazioni delle disposizioni venatorie sono punite come appresso:

a) ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 11, 12, 13 e 18 comma quarto, è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000;

b) ogni violazione delle norme della presente legge, diversa da quelle indicate nella precedente lettera *a)* e delle leggi regionali e dei provvedimenti amministrativi previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000;

c) la mancata presentazione della licenza da parte del cacciatore che ne sia provvisto e che non possa presentarla all'agente che gliene faccia richiesta, è punita con l'ammenda da lire 2.000 a lire 6.000;

d) la violazione delle leggi regionali e dei provvedimenti amministrativi relativi alla custodia dei cani è punita con l'ammenda da lire 2.000 a lire 6.000.

Se la contravvenzione è commessa con uccisioni di capi di selvaggina stanziale protetta, il contravventore deve anche corrispondere al Comitato provinciale della caccia il relativo costo calcolato secondo i prezzi di mercato per capi vivi da ripopolamento.

Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza, anche volontari, o da chi esercita il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena è raddoppiata.

ART. 21.

(Oblazioni).

Fuori dei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il Comitato provinciale della caccia, entro il termine perentorio di 30

giorni dalla data di accertamento di una violazione alla presente legge ed alle leggi regionali od ai provvedimenti amministrativi previsti dalle stesse, invita il contravventore alla definizione del contesto in via amministrativa; a tal uopo stabilisce la somma da versarsi da parte del contravventore, a favore del comitato stesso, a norma del precedente articolo, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime ivi indicate, e l'ammontare dovuto per il penultimo comma dello stesso articolo precedente, il tutto da versarsi entro quindi giorni dalla ricezione dell'invito.

Le pene previste alla lettera c) dell'articolo precedente sono applicabili solo nel caso che nella definizione in via amministrativa unitamente al versamento della somma stabilita il contravventore esibisca la licenza.

Qualora non sia ammessa la definizione in via amministrativa o il contravventore non provveda, entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito, al versamento della somma come innanzi determinata e comunicatagli, il Comitato provinciale della caccia trasmette gli atti al pretore competente per la normale azione giudiziaria.

La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di aucupio in conformità di quanto stabilisce il codice penale; la condanna importa altresì, la revoca della licenza da uno a tre anni quando si tratti di reato di caccia o di aucupio in tempo di divieto generale e con armi o con arnesi vietati, ovvero in zone vincolate di cui all'articolo 11 o in zona di ripopolamento e cattura, o in casi di rifugio, ovvero a danno di selvaggina stanziale pregiata.

Metà dell'importo delle pene pecuniarie, conseguenti a condanna penale, andrà a favore del Comitato provinciale della caccia, al quale il cancelliere dell'autorità giudiziaria deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza.

TITOLO III

CAPO PRIMO.

TASSE E FONDI PER LA CACCIA.

ART. 22.

(Tasse per porto di armi, per licenza di caccia, per appostamenti fissi, per concessioni regionali).

L'autorizzazione di porto d'armi, da rilasciarsi dalle autorità di pubblica sicurezza per uso di caccia ai sensi del secondo comma

dell'articolo 3 della presente legge, è soggetta soltanto al pagamento della tassa fissa di bollo a favore dello Stato.

La licenza di caccia, di aucupio, di appostamenti fissi e di altre concessioni in materia di caccia, da rilasciarsi dall'autorità provinciale delegata dalla Regione ai sensi dello stesso articolo 3 della presente legge, sono soggette al pagamento delle tasse annuali regionali.

I proventi di cui sopra sono utilizzati dalle Regioni esclusivamente per le esigenze venatorie regionali e locali.

L'importo delle tasse, sia di porto d'armi che di licenze di caccia, di aucupio, di appostamento fisso previste dal presente articolo non può superare, per i prossimi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle singole tasse e soprattasse attuali.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 23.

(Revoca delle leggi precedenti).

La presente « legge quadro », integrata dalle leggi che emaneranno le Regioni, sostituisce il testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Fino alla emanazione delle leggi regionali, tutti gli istituti venatori contemplati dalla legislazione precedente rimangono in essere e sono disciplinati da detta legislazione.